

**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO REGIONALI A.A. 2021/22**

Y	
1. FINALITA' DEL BANDO.....	2
2. CHI PUO' CONCORRERE.....	2
3. COME CONCORRERE: MODALITA' E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	2
4. DEFINIZIONE DI STATUS.....	4
5. FINANZIAMENTI E IMPORTI.....	5
6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.....	7
7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO.....	7
8. CARRIERE PRECEDENTI E CREDITI FORMATIVI VALIDI.....	9
9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	9
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO.....	10
11. STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITA'.....	11
12. REVOCA DELL'IDONEITA' E RESTITUZIONE DELLA BORSA.....	12
13. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI.....	13
14. NORME FINALI.....	14

1. FINALITA' DEL BANDO

Nell'ambito del Piano annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo studio universitario della Regione del Veneto per l'anno accademico l'A.A. 2021/22, l'Università di Padova emana il Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi. Con l'assegnazione della borsa di studio si persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nell'arco di almeno dieci mesi per ciascun anno di corso.

2. CHI PUO' CONCORRERE

Le studentesse e gli studenti iscritte/i per l'A.A. 2021/22 all'Università degli Studi di Padova, con idonei requisiti economici e di merito, possono partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di studio regionali.

Può presentare domanda chi risulti:

- a. iscritta/o **per la prima volta al primo anno di un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico**;
- b. iscritta/o **ad anni successivi di un corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico** (possono partecipare anche coloro che conseguano il titolo di laurea triennale successivamente al 30 settembre 2021, e che intendano immatricolarsi alla laurea magistrale in corso d'anno, rispettando le medesime modalità e scadenze indicate al punto 3 del presente Bando);
- c. iscritta/o ad un **corso di dottorato di ricerca**, se non già beneficiaria/o di altra borsa.

Le studentesse e gli studenti possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per un diverso numero di anni o semestri a seconda del corso di studi frequentato, nello specifico:

- a. 7 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea** a partire dall'anno di prima immatricolazione (7 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- b. 5 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale** a partire dall'anno di prima immatricolazione (5 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- c. 11 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni** (11 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- d. 13 semestri per le/gli iscritte/i ai **corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni**, (13 anni per le studentesse e gli studenti in regime di studio a tempo parziale);
- e. 3 anni per le/gli iscritte/i ai **corsi di dottorato di ricerca**.

Sono escluse le studentesse e gli studenti:

- a. già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore a quello del corso di studio di iscrizione;
- b. che abbiano percepito la borsa di studio in un corso di studio precedente di pari livello a quello di attuale iscrizione e non abbiano provveduto alla restituzione del beneficio goduto (vedi ultimo punto all'art. 12).

La borsa di studio regionale non può essere cumulata con altre borse di studio che presentino finalità analoghe al mantenimento a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).

Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio con finalità analoghe (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

3. COME CONCORRERE: MODALITA' E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter concorrere alla borsa di studio è necessario compiere entrambi i seguenti passaggi entro il 30 settembre 2021:

- A. compilare e confermare la **Richiesta di Agevolazioni** in UNIWEB;

B. richiedere il rilascio dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per le Prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario.

A. La Richiesta di Agevolazioni ("RdA") è l'autocertificazione che deve essere compilata e confermata online al fine di concorrere alla borsa di studio. Con essa l'interessata/o autorizza l'Ateneo all'acquisizione diretta dalla banca dati INPS del proprio ISEE (*Indicatore Situazione Economica Equivalente*).

- ✓ **DOVE PRESENTARLA:** la RdA è disponibile **online, nella propria area riservata di UNIWEB**, seguendo il percorso "Diritto allo studio - Certificazioni di disabilità/dislessia, Corsi estivi - Richiesta di Agevolazioni", a partire dal **12 luglio 2021**.
L'inserimento della RdA è possibile mediante la semplice registrazione nel portale UNIWEB, non è necessario pertanto essere già immatricolati. **Al rispetto della scadenza sopra indicata sono tenuti anche coloro che si immatricolano in corso d'anno (immatricolazioni alle lauree magistrali, trasferimenti da altro Ateneo, ecc.).**
- ✓ **STRUMENTI DI VERIFICA:** al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo definitivo, pena la non validità della stessa. L'interessata/o riceve al proprio indirizzo di posta, personale o istituzionale (se già attivo) una mail di conferma dell'avvenuta ricezione della RdA. Riceve inoltre una seconda mail di conferma ad acquisizione avvenuta del dato ISEE.
- ✓ **IN CASO DI VARIAZIONI:** la Richiesta di Agevolazioni potrà essere modificata direttamente dall'utente, mediante lo stesso percorso Uniweb di primo inserimento, entro e non oltre il **25 ottobre 2021**.

B. Per il **rilascio dell'ISEE** la studentessa o lo studente deve presentare e sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per via telematica attraverso il sito dell'INPS o personalmente presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altri Enti competenti. Si ricorda che i tempi di rilascio dell'ISEE possono comportare fino a 10 giorni lavorativi dal momento della presentazione della DSU. A tal fine si ricorda che farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione Isee.

- ✓ **QUALE ISEE RICHIEDERE:** **l'Università può acquisire esclusivamente l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario rilasciato in favore del/la richiedente il beneficio** (in caso di appartenenti al medesimo nucleo familiare devono essere riportati i codici fiscali di tutti i richiedenti).
L'ISEE deve essere **in corso di validità**, pertanto non deve essere scaduto alla data di conferma della Richiesta di Agevolazione in UNIWEB.
In caso di ISEE non rilasciato per il diritto allo studio universitario, o ISEE scaduto alla data di presentazione della RdA, dovrà essere richiesto un nuovo rilascio entro le scadenze previste.
Lo studente è tenuto a verificare che sull'attestazione ISEE per l'Università **non siano presenti annotazioni di omissioni/difformità**, pena la non applicazione del beneficio richiesto.
Se risultano presenti omissioni/difformità, occorre presentare tempestivamente una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, entro le scadenze previste.

ISEE CORRENTE: se ricorrono le condizioni previste dalla normativa in materia, è possibile richiedere il rilascio di un ISEE corrente. La relativa DSU deve comunque essere sottoscritta entro i termini sotto riportati e l'attestazione deve possedere le caratteristiche sopra menzionate.

ISEE PARIFICATO PER STUDENTI INTERNAZIONALI: una diversa certificazione è richiesta per:
- studentesse e studenti internazionali residenti all'estero, con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti internazionali residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 6.500,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero;
- studentesse e studenti italiane/i residenti all'estero, iscritte/i o meno all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

Il rilascio dell'ISEE Parificato deve essere richiesto esclusivamente al CAF convenzionato con l'Ateneo.

- ✔ **ENTRO QUANDO:** entrambi i passaggi obbligatori per poter concorrere alla borsa di studio (conferma della RdA e sottoscrizione della DSU ai fini ISEE) devono concludersi **entro il 30 settembre 2021**

Tale scadenza vale anche per coloro che si immatricolano in corso d'anno (ad esempio per chi è in attesa della pubblicazione della graduatoria di un concorso di ammissione).

I dati contenuti nell'attestazione ISEE, se valida, conforme e rilasciata per il diritto allo studio, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS (o dal CAF convenzionato con l'Ateneo, nel caso di ISEE Parificato) a seguito della conferma in UNIWEB della RdA.

Tenuto conto del termine del 30/11/2021, individuato dalle nuove procedure di ingresso, soggiorno e immatricolazione degli studenti internazionali, pubblicate dal MIUR sul proprio sito, per la conclusione delle procedure di rilascio del visto di ingresso in Italia, nonché della situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19 che ha colpito molti Paesi ponendo gli studenti in difficoltà a causa della chiusura o dell'interruzione dei servizi di competenza delle rappresentanze diplomatico/consolari italiane nei Paesi extraUE, **si consente, in via straordinaria, agli studenti internazionali immatricolati per la prima volta all'a.a. 2021-22 di presentare l'ISEE/ISEE parificato entro il 30/11/2021.**

Gli studenti internazionali che perfezioneranno l'ISEE parificato in ottobre e in novembre, saranno valutati per il beneficio in occasione della pubblicazione della seconda assegnazione di borsa di studio prevista per l'anno accademico 2021/22.

E' necessario inoltre perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2021/22 con il pagamento della prima rata entro le scadenze previste (art. 1 del Bando Contribuzione studentesca ed Esoneri).

Eventuali perfezionamenti di iscrizione avvenuti successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva verranno acquisiti d'ufficio e valutati entro e non oltre la seconda assegnazione, fermo restando l'avvenuta compilazione della Richiesta di Agevolazioni e il rilascio dell'ISEE entro il 30 settembre 2021 (o entro il 30 novembre 2021 per gli studenti matricole internazionali).

Il mancato o l'erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni sopra riportate comporterà l'esclusione dal concorso.

La **Guida completa alla Richiesta di Agevolazioni e al calcolo dell'ISEE** è disponibile alla pagina www.unipd.it/isee.

4. DEFINIZIONE DI STATUS

Ai fini della definizione degli importi del beneficio è definito:

- IN SEDE:** la studentessa o lo studente residente nel Comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
- PENDOLARE:** la studentessa o lo studente residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti;
- FUORI SEDE:** la studentessa o lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato (oltre gli 80 km e/o con tempi di percorrenza per raggiungere la sede del corso superiori ad 80 minuti) e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova o in un Comune classificato in sede rispetto ad essa), per un periodo non inferiore a dieci mesi (o fino al conseguimento del titolo solo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo), nonché la studentessa o lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio nelle strutture pubbliche. In assenza di alloggio a titolo oneroso per il numero di mesi minimo richiesto, lo status è definito come pendolare.

Alla studentessa o allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero (compresi stage e tirocini) promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero

prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi.

La studentessa o lo studente deve dichiarare nella domanda di borsa di studio la propria condizione di fuori sede, pendolare, in sede. Nella dichiarazione del proprio status è tenuta/o a verificare in quale categoria rientra la propria località di residenza attraverso la consultazione delle **tabelle delle distanze geografiche**, pubblicate alla pagina www.unipd.it/borse-studio-alloggi-sussidi-straordinari. Qualora si dichiari fuori sede deve alloggiare presso le residenze ESU o, su richiesta dell'Ufficio, deve essere in grado di esibire il contratto di affitto a titolo oneroso presso la sede universitaria, o in un Comune considerato in tabella in sede rispetto ad essa, regolarmente registrato e/o rinnovato presso l'Agenzia delle Entrate, della durata di almeno 10 mesi nell'anno accademico.

Se la residenza rientra tra l'elenco dei comuni pendolari o in sede rispetto alla sede universitaria, pur presentando regolare contratto di locazione, la studentessa o lo studente **non potrà essere considerata/o fuori sede**.

Il contratto di locazione non deve esser allegato alla domanda di borsa di studio, ma esibito in caso di richiesta da parte dell'Ufficio Servizi agli studenti.

Ai fini dell'accesso ai benefici gli **studenti internazionali** con permesso di soggiorno per motivi di studio, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla distanza tra la residenza e la sede del corso di studio (ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia); in ogni caso per essere considerato fuori sede deve prendere alloggio a titolo oneroso nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata (o in un Comune classificato in sede rispetto ad essa), per un periodo non inferiore a dieci mesi (o fino al conseguimento del titolo solo in caso di beneficio acquisito per il semestre aggiuntivo).

I casi in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia seguiranno quanto previsto per gli studenti italiani.

Qualora la studentessa o lo studente non sia in possesso dei requisiti indicati, decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è tenuta/o, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al pagamento del contributo di accertamento e della sanzione amministrativa connessa. Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punita/o ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5. FINANZIAMENTI E IMPORTI

I fondi destinati all'erogazione delle borse di studio regionali per l'anno accademico 2021/22 derivano:

- dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- dalla quota parte del fondo integrativo statale appositamente istituito ai sensi del D.Lgs. n.68/2012 e dal DPCM del 9 aprile 2001;
- dalle risorse proprie della Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. n.68/2012.

Le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono ripartite utilizzando i seguenti criteri:

- 30% alle iscritte e agli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**, di cui esclusivamente il 5%, quale limite massimo, riservato agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- 70% alle iscritte e agli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.**

Per le studentesse e gli studenti, impegnati a tempo pieno, con ISEE inferiore o uguale a **15.750,88 Euro** l'importo della borsa di studio è pari all'importo massimo indicato nella seguente tabella.

Per ISEE compresi fra **15.750,89 Euro e 23.626,32 Euro** la borsa è ridotta proporzionalmente fino all'importo minimo indicato:

Status dichiarato	Importo massimo	Importo minimo
fuori sede	5.264,00 Euro	2.632,00 Euro
pendolare	2.905,00 Euro	1.452,50 Euro
in sede	1.987,00 Euro + un pasto giornaliero gratuito	993,50 Euro

Parte della **borsa è erogata in servizi** (ristorazione e alloggio). Alle studentesse e agli studenti **fuori sede** che utilizzano le strutture residenziali dell'ESU di Padova è trattenuta una quota, pari a 1.500,00 Euro, corrispondente alla tariffa standard dovuta per il servizio alloggio e una quota pari a 600,00 Euro (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi) corrispondente al servizio di ristorazione (un pasto giornaliero). Alle studentesse e agli studenti **pendolari** l'ESU assicura il servizio di ristorazione (un pasto giornaliero) a cui corrisponde una quota trattenuta per il servizio erogato pari a 400,00 Euro (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi).

	TRATTENUTE PER SERVIZI	
	RISTORAZIONE	ALLOGGIO
fuori sede	600,00 Euro (1 pasto giornaliero gratuito)	1.500,00 Euro**
pendolare	400,00 Euro (1 pasto giornaliero gratuito)	0,00 Euro
in sede*	0,00 Euro (1 pasto giornaliero gratuito)	0,00 Euro

* non viene applicata alcuna trattenuta per il pasto giornaliero gratuito

** solo a coloro che utilizzano le residenze dell'ESU

L'importo della borsa di studio erogata in denaro alla studentessa o allo studente sarà quindi al netto delle trattenute per i servizi, di cui non è possibile richiedere la liquidazione in denaro, anche a fronte del non utilizzo dei servizi stessi. Per le studentesse e gli studenti fuori sede e pendolari è comunque garantito che la parte erogata in denaro sia pari ad almeno € 1.100,00.

Nel caso di erogazione della borsa di studio per il semestre aggiuntivo oltre la durata del corso di studi gli importi della borsa di studio e delle trattenute per i servizi sono ridotti nella misura del 50%.

Per le studentesse e gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale con ISEE inferiore o uguale a **15.750,88 Euro** l'importo della borsa di studio è pari all'importo massimo indicato nella seguente tabella. Per ISEE compresi fra **15.750,89 Euro e 23.626,32 Euro** la borsa è ridotta proporzionalmente fino all'importo minimo indicato:

Status dichiarato	Importo massimo	Importo minimo
fuori sede	2.632,00 Euro	1.316,00 Euro
pendolare	1.452,50 Euro	726,25 Euro
in sede	993,50 Euro	496,75 Euro

Per le studentesse e gli studenti fuori sede e pendolari iscritti in regime di studio a tempo parziale è comunque garantito che la parte erogata in denaro sia pari ad almeno € 550,00

Le studentesse e gli studenti idonee/i nelle graduatorie delle borse di studio regionali iscritti ad anni regolari, godono di un esonero totale o parziale come previsto dal Bando Contribuzione studentesca ed esoneri A.A. 2021/22.

Per le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di dottorato di ricerca con ISEE inferiore o uguale a **15.750,88 Euro**, l'importo della borsa di studio è pari all'importo massimo indicato nella seguente tabella. Per ISEE compresi fra **15.750,89 Euro e 23.626,32 Euro** la borsa è ridotta proporzionalmente fino all'importo minimo indicato:

Dottorato di ricerca	Importo massimo	Importo minimo
	5.264,00 Euro	2.632,00 Euro

Per i dottorati di ricerca l'ESU assicura il servizio di ristorazione (un pasto giornaliero) a cui corrisponde una quota trattenuta per il servizio erogato pari a 400,00 Euro (su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi).

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE e dell'ISPE, calcolati secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'accesso al beneficio:

- a. **l'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario non deve superare il limite di 23.626,32 Euro.**
Nel calcolo dell'ISEE deve obbligatoriamente essere dichiarata la borsa di studio eventualmente percepita nell'anno solare 2019. Ai soli fini di accertamento dell'idoneità al concorso, l'Ateneo non terrà conto di tale importo. Coloro che hanno percepito la borsa di studio presso altro Ateneo nel corso dell'anno solare 2019 dovranno produrre idonea documentazione, indicante l'entità della borsa di studio eventualmente percepita dai rispettivi Atenei di provenienza, e trasmetterla all'Ufficio Servizi agli studenti via e-mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it.
- b. **l'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) non deve superare il limite di 36.399,72 Euro.**
Il valore ISPE sarà calcolato direttamente dall'Ateneo (ISP/scala di equivalenza).

La condizione economica delle studentesse e degli studenti internazionali residenti all'estero con nucleo familiare residente all'estero, o residenti in Italia, ma con un reddito da lavoro inferiore a 6.500,00 Euro e con nucleo familiare residente all'estero, deve essere definita attraverso il rilascio dell'ISEE e dell'ISPE Parificato, secondo la guida reperibile alla pagina www.unipd.it/isee.

7. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL MERITO

Alle studentesse e agli studenti iscritte/i per la prima volta al primo anno:

- a. **dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico**, il beneficio della borsa è attribuito sulla base dei soli requisiti economici, mentre il requisito di merito viene valutato ex post, prendendo in considerazione i crediti maturati nel corso dell'anno accademico di riferimento.
L'erogazione della borsa si articola in due rate con le modalità e le scadenze previste dall'articolo 10 del presente Bando; la seconda rata di borsa è corrisposta solo se la studentessa o lo studente consegue almeno **n. 20 CFU** (10 CFU se iscritte/i in regime di studio a tempo parziale), senza riconoscimenti derivanti da precedenti carriere, **entro il 10/08/2022**.
N.B. Se i sopraindicati requisiti di merito saranno raggiunti entro il 30/11/2022 sarà mantenuta solo la prima rata di borsa di studio. Se i sopraindicati requisiti di merito non saranno raggiunti nemmeno entro il 30/11/2022 la borsa di studio sarà definitivamente revocata. La revoca consiste nella restituzione dell'intero importo della borsa di studio e dell'importo relativo al valore dei servizi effettivamente goduti per l'alloggio e la ristorazione.
- b. **ai corsi di dottorato di ricerca** è richiesta, per l'accesso al beneficio, unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Alle studentesse e agli studenti iscritte/i agli anni successivi al primo:

- a. **dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico**, il beneficio è attribuito solo se la studentessa o lo studente matura **entro il 10/08/2021** i seguenti requisiti di merito in relazione agli anni di carriera, comprensivi anche di quello per il quale si presenta la domanda, **nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi** ove previsti all'atto di ammissione ai corsi (deve inoltre essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici):

CORSI DI LAUREA

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25

Ultimo semestre	135
-----------------	-----

4	60
5	80
6	110
7	135

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

<i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	30
Ultimo semestre	80

<i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	15
3	30
4	60
5	80

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Durata: 5 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
Durata: 5 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
4	135
5	190
Ultimo semestre	245

Durata: 5 -6 anni <i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	12
3	25
Durata: 5 -6 anni <i>(regime parziale)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
4	60
5	80
6	110
7	135
8	165
9	190
10	220
11	245
12	275
13	300

Durata: 6 anni <i>(tempo pieno)</i>	
ANNO DI ISCRIZIONE	CFU MINIMI RICHIESTI
2	25
3	80
4	135
5	190
6	245
Ultimo semestre	300

- b. **dei corsi di dottorato di ricerca** è richiesto, per l'accesso al beneficio, il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli anni successivi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

NOTA BENE: in caso di **immatricolazione con abbreviazione di carriera**, alle studentesse e agli studenti iscritte/i agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è sempre richiesto il conseguimento di almeno 55 CFU nel periodo intercorrente dal 10/08/2020 al 10/08/2021.

Per raggiungere i requisiti di merito minimi, è applicato un **bonus**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Questo bonus è utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi universitario e assume valore diverso in base all'anno di corso in cui è applicato:

- vale 5 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il secondo anno accademico dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
- vale 12 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per il terzo anno accademico dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
- vale 15 CFU se utilizzato per il conseguimento del beneficio per gli anni accademici successivi, per l'ulteriore semestre e per la laurea magistrale.

Se il bonus viene utilizzato solo in parte, la quota residua può essere utilizzata negli anni successivi, anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale. L'applicazione è automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva da parte della studentessa o dello studente.

E' necessario segnalare in fase di immatricolazione alla laurea magistrale il bonus eventualmente utilizzato nel corso di laurea conseguito in altro Ateneo, inviando una mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it.

Il bonus non è previsto per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli **studenti iscritti a tempo parziale**.

8. CARRIERE PRECEDENTI E CREDITI FORMATIVI VALIDI

Sono considerati validi ai fini dell'attribuzione dell'idoneità alla borsa di studio solo i crediti formativi inseriti nel piano di studio del corso per il quale le studentesse e gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. I crediti convalidati provenienti da attività formative svolte al di fuori dell'Università (corsi di formazione professionale, seminari, tirocini ecc.) e quelli convalidati provenienti da precedenti corsi di studio conclusi **non concorrono** alla determinazione del merito considerato ai fini dell'idoneità alla borsa di studio.

Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università. La studentessa o lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi o di decadenza dagli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini del requisito del merito richiesto dal presente bando, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione al sistema universitario, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione (o, se percepita, abbia effettuato rinuncia alla stessa e conseguente restituzione al momento della presentazione della domanda). Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente carriera non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova carriera.

9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

È fatto obbligo alle studentesse e agli studenti di consultare le graduatorie che saranno pubblicate alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali.

✓ TIPI DI GRADUATORIE: sono previste quattro diverse graduatorie, così formulate:

- a. Per le studentesse e gli studenti con cittadinanza UE iscritte/i al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale e per coloro che possiedono la cittadinanza extra UE iscritte/i al primo anno di tutti i corsi di laurea magistrale, sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità).
- b. Per le studentesse e gli studenti con cittadinanza extra UE iscritte/i al primo anno di tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (a parità di ISEE, considerando il voto di maturità). Agli studenti non comunitari presenti in tale graduatoria è destinato (quale limite massimo) il 5% delle risorse complessivamente riservate alle matricole.
- c. Per le studentesse e gli studenti iscritte/i al secondo anno e successivi, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, senza differenziazione tra corsi, in funzione del coefficiente di merito come di seguito definito. A parità di coefficiente di merito, è data la precedenza agli studenti con ISEE inferiore.
- d. Per le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi e alle scuole di dottorato che non beneficiano già di borsa di studio ministeriale, sarà approvata un'unica graduatoria delle idonee e degli idonei, definita in ordine crescente sulla base dell'ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale dei crediti maturati dalla studentessa o dallo studente entro il 10 agosto 2021, rispetto alla media definita per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2.

$$\text{ovvero: } (V\%Voti)/2 + (V\%Esami)/2$$

La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero di crediti superati dalle studentesse e dagli studenti entro il 10 agosto 2021 tenuto conto del numero d'iscrizioni di ciascuno, diviso il numero di studentesse e studenti iscritte/i al corso di laurea. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti delle studentesse e degli studenti iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studentesse e studenti iscritte/i. Le studentesse e gli studenti devono essere iscritte/i allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

✓ TEMPISTICHE

- La **GRADUATORIA PROVVISORIA** sarà disponibile a partire dall'**11 ottobre 2021** alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali, con indicata la valutazione d'idoneità, lo status dichiarato e gli eventuali motivi di esclusione, in modo che le/gli interessate/i possano fare i loro rilievi e segnalare eventuali errori.

Gli errori che riguardano il numero o la media degli esami sostenuti devono essere segnalati all'Ufficio Carriere studenti in Lungargine del Piovego, 2 - Padova (in Viale dell'Università, 16 - Legnaro, presso Agripolis, per i corsi afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria).

Le altre segnalazioni e correzioni devono essere inoltrate entro le ore 24:00 del **25 ottobre 2021**, all'Ufficio Servizi agli studenti, in Via del Portello, 19 - Padova, anche via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: benefici.studenti@unipd.it, indicando cognome, nome e numero di matricola; oltre tale scadenza non sono ammesse integrazioni documentali e richieste di modifica.

- Le **GRADUATORIE DEFINITIVE** saranno disponibili a partire dal **10 novembre 2021** alla pagina www.unipd.it/graduatorie-borse-studio-regionali.
La posizione nella graduatoria definitiva determina la priorità di assegnazione della borsa di studio.

Entro il mese di marzo 2022 è prevista una seconda assegnazione di borse di studio in cui si valuteranno coloro che hanno perfezionato l'immatricolazione successivamente al 25 ottobre e gli studenti internazionali con ISEE parificato rilasciato tra ottobre e novembre (fermo restando il rispetto delle modalità di presentazione della domanda di borsa di studio tramite la RdA, di cui al punto 3).

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

Le erogazioni delle borse di studio possono prevedere più assegnazioni in funzione della disponibilità delle risorse aggiuntive disposte dalla Regione Veneto e dal MIUR (Fondo integrativo statale).

Le studentesse e gli studenti **iscritte/i al primo anno** dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico ricevono:

- a. la prima rata della borsa **entro il mese di dicembre 2021**;
- b. la seconda rata **entro il 31 marzo, 31 luglio e 30 settembre 2022** solo se risulteranno conseguiti, alla data ultima del 10 agosto 2022, almeno n. 20 CFU (n. 10 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i in regime a tempo parziale).

Le studentesse e gli studenti **iscritte/i ad anni successivi** al primo e **al dottorato di ricerca** ricevono la borsa in una rata unica **entro il mese di dicembre 2021**.

La borsa di studio sarà accreditata sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato o co-intestato), o carta prepagata, che deve essere inserito dall'interessata/o nell'area riservata UNIWEB, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso" **entro il 31 ottobre 2021** (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze persone, genitori compresi).

E' possibile inserire anche l'IBAN della Carta Flash ricevuta a conclusione delle procedure di immatricolazione solo dopo essersi recati in una qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo per richiederne l'upgrade a carta prepagata nominativa "Flash Up Studio".

Se lo studente risiede all'estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata UNIWEB, alla voce "Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio"; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso. La mancata indicazione comporterà la sospensione della borsa di studio, sino all'avvenuto inserimento e alla successiva obbligatoria comunicazione all'Ufficio Servizi agli Studenti (benefici.studenti@unipd.it) di adempimento da parte della studentessa o dello studente.

L'equivalente degli importi per i servizi è trattenuto e versato dall'Università all'ESU, che gestisce la ristorazione e gli alloggi.

Entro il mese di marzo dell'anno solare successivo a quello di erogazione di una o più rate di borsa di studio, l'Ufficio Fiscalità invierà tramite mail il link per il download della Certificazione Unica valida a fini fiscali.

11. STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITA'

Per le studentesse e gli studenti con **invalidità pari o superiore al 66%**, riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, che siano iscritte/i ai corsi di studio, la durata di concessione dei benefici è:

- 9 semestri per il corso di laurea;
- 7 semestri per il corso di laurea magistrale;
- 13 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni;
- 15 semestri per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni.

Per ottenere la borsa di studio le studentesse e gli studenti con disabilità, **iscritte/i ad anni successivi al primo**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2021 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
ultimo semestre	144 crediti	108 crediti

Per ottenere la borsa di studio le studentesse e gli studenti con disabilità, **iscritte/i ai corsi di laurea magistrale**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2021 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invalidità fra il 66% e l'80%	Invalidità fra l'81% e il 100%
secondo anno	24 crediti	18 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
ultimo semestre	96 crediti	72 crediti

Per ottenere la borsa di studio gli studenti e le studentesse con disabilità, **iscritte/i ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, devono aver maturato entro il 10 agosto 2021 il numero di crediti indicato nella tabella:

Anno dall'iscrizione	Invaldit� fra il 66% e l'80%	Invaldit� fra l'81% e il 100%
secondo anno	20 crediti	15 crediti
terzo anno	64 crediti	48 crediti
quarto anno	108 crediti	81 crediti
quinto anno	152 crediti	114 crediti
sesto anno	196 crediti	147 crediti
settimo anno	240 crediti	180 crediti
ultimo semestre	288 crediti	216 crediti

Per raggiungere i requisiti di merito minimi,   applicato un **bonus**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti. Questo bonus   utilizzato una sola volta all'interno dell'intero percorso di studi universitario e assume valore diverso in base all'anno di corso in cui   applicato:

Anno dall'iscrizione	Invaldit� fra il 66% e l'80%	Invaldit� fra l'81% e il 100%
secondo anno	4 crediti bonus	3 crediti bonus
terzo anno	9 crediti bonus	7 crediti bonus
anni successivi	12 crediti bonus	9 crediti bonus

Se il bonus viene utilizzato solo in parte, la quota residua pu  essere utilizzata negli anni successivi, anche in uno degli anni di frequenza alla laurea magistrale. L'applicazione   automatica da parte dell'ufficio senza richiesta preventiva da parte della studentessa o dello studente.

Il Delegato del Rettore in materia di Inclusione e Disabilit  pu  intervenire per una diversa valutazione del merito:

- se la studentessa o lo studente richiede una valutazione individuale della sua situazione;
- per casi di disabilit  temporanea;
- per situazioni che necessitano di interventi straordinari.

Alle studentesse e agli studenti con disabilit  idonee/i in graduatoria   assicurata comunque la liquidazione della borsa di studio. Non si applica la revoca prevista per gli studenti del primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il 30 novembre.

12. REVOCA DELL'IDONEITA' E RESTITUZIONE DELLA BORSA

a) Studentessa o studente iscritta/o per la prima volta al primo anno dei corsi di studio:

L'idoneit , e l'eventuale borsa di studio percepita (quote servizi goduti incluse),   revocata alla studentessa o allo studente iscritta/o per la prima volta al primo anno dei corsi di studio che, **entro il 30 novembre 2022, non abbia conseguito almeno n. 20 CFU** (n. 10 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i in regime a tempo parziale), ritenuti validi per il corso di studio cui   iscritta/o (per attivit  inserite nel piano di studio), ovvero, in alternativa, per il corso di studio cui si iscriver  nell'anno accademico 2022/23, anche se diverso dal precedente.

Per motivi eccezionali e documentati, il termine per il conseguimento dei crediti pu  essere posticipato fino ad un massimo di tre mesi. La richiesta, con i relativi documenti giustificativi, deve essere trasmessa all'Ufficio Servizi agli studenti, tramite e-mail all'indirizzo benefici.studenti@unipd.it.

b) Altri casi di revoca:

- Chi dichiara o ha dichiarato il falso negli anni precedenti (l'esclusione dalla concessione dei benefici vale per tutto il corso degli studi);
- Le/i dottorandi di ricerca senza borsa che diventino in seguito assegnatarie/i di borsa ai sensi della L. 210/98;
- Chi si laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2020/21, entro dicembre 2021 (in quanto non ha diritto al godimento della borsa di studio per l'anno accademico 2021/22);

- Chi si trasferisce verso altro Ateneo o chi rinuncia agli studi nel corso dell'anno accademico 2021/22, entro il 31 luglio 2022.
- Chi effettua la rinuncia agli studi e intenda concorrere nuovamente per la borsa di studio in una eventuale carriera futura di pari livello a quella a cui ha rinunciato, deve inoltrare via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: benefici.studenti@unipd.it una esplicita istanza di rinuncia al beneficio per la restituzione della borsa di studio percepita (quote servizi goduti incluse) e il pagamento della tassa regionale e della contribuzione universitaria dovuta per l'A.A. 2021/22 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni amministrative assunte dall'Ateneo.

In generale, in caso di revoca del beneficio è prevista la restituzione dell'importo monetario della borsa di studio, della somma corrispondente al valore dei servizi ESU di ristorazione e alloggio eventualmente goduti, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.

13. DICHIARAZIONI: RETTIFICHE, VERIFICHE E SANZIONI

La domanda per l'accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche, personali e di merito è presentata dalla studentessa o dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità dell'autocertificazione prodotta dalla studentessa o dallo studente con controlli sia a campione sia mirati, qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti acquisiti o sul contenuto delle dichiarazioni rese, che interessano annualmente almeno il 20% delle idonee e degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità delle studentesse e degli studenti; nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; potranno essere effettuati inoltre controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali.

Si ricorda che, in base all'art.10 del D.Lgs. n.68/2012: *"chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato"*.

Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato nel rispetto delle leggi vigenti.

La studentessa o lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi agli studenti di qualsiasi evento si verifichi (es. rettifiche all'ISEE, cambio status, ecc), successivamente alla data di presentazione della domanda, rilevante ai fini dell'erogazione o della revoca della borsa di studio.

14. NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell'Ufficio Servizi agli studenti.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

"Titolare" del trattamento è l'Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

*N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.*

Informazioni:

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Portello 19 - 35129 PADOVA
Tel. 049.827 3131
e-mail: benefici.studenti@unipd.it

Padova,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Alessandra Biscaro	Il Dirigente Dott.ssa Roberta Rasa	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
Data	Data	Data